



# COMUNE DI OFFIDA

(Provincia di Ascoli Piceno)

*Area Gestione del Territorio*  
*- Ufficio di Polizia Locale -*

## ORDINANZA N. 103 DEL 28.12.2018

**Oggetto: Divieto di utilizzo petardi, botti e fuochi pirotecnici di qualsiasi genere su tutto il territorio comunale.**

### IL SINDACO

Considerato che è diffusa in Italia la consuetudine di celebrare alcune festività oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in occasione del periodo di capodanno;

- che puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
- che esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- che, sia pure in misura minore il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- che negli anni a nulla sono valse le innumerevoli campagne mediatiche intese a scoraggiare l'uso di detti ordigni nella notte di capodanno;
- che occorre dunque, per salvaguardare la pubblica incolumità, emettere provvedimento contingibile ed urgente che deve essere adottato senza alcun altro indugio per consentirne la conoscenza e l'osservanza;
- che una serie di conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici e di affezione a seguito dello scoppio di petardi;
- che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di automobili, cassonetti etc..

Di vietare ogni tipo di sparo in luogo pubblico, di qualunque tipo di fuoco pirotecnico, benché di libera vendita in particolar modo nel corso della notte tra il 31 dicembre ed il 1 gennaio p.v.;

Rilevata altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino le persone anche ai sensi dell'art. 659 del C.P. ( disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

Atteso che l'Amministrazione Comunale intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno dell'11.01.01 n.559 – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;

Visti gli artt. 7 bis e 54 del D. Lgs. 18.08.00 n.267 e s.m.i.;

Vista la L. n. 689/81;

Vista la L. n. 125/08;



Vista la L. n. 94/09;

Visto l'art. 3 D.P.R. 31 marzo 1979;

Visto l'art.659 c.p.;

Vista la L. 189 del 2004:

### ORDINA

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio il divieto, nel corso della notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio p.v., di ogni tipo di fuoco pirotecnico, benché di libera vendita, su tutto il territorio comunale;

L'inosservanza delle disposizioni al presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 ( da € 25,00 a € 500,00) fatta salva, ove il fatto assume valore penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L.689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art.20 c.5 della citata legge.

Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano "declassificati" contraffatti saranno perseguiti a termini di legge.

Agli Agenti della Polizia Locale e agli altri Agenti di Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente ordinanza.

### DISPONE

Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e che sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e che venga inoltre pubblicato sul sito internet del Comune di Offida.

Di inviare copia della presente ordinanza

- Ufficio di Polizia Locale;
- Alla Caserma Carabinieri Offida;

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto di Ascoli Piceno entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (art.3 comma 4 art.5 comma 3 della L. 07.08.1990, n.241 e s.m.i.);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24.11.1971, n.1199 e s.m.i.).

Dalla Residenza Municipale li 28/12/2018



**IL SINDACO**  
**Dott. Valerio Lucciarini De Vincenzi**